

STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

A. B. C. G. CONSULTING – S.A.S.

P.I. 08366160011
Corso Garibaldi, 51 – 10078 Venaria Reale
Tel. 0114527271 - Fax 0114527103



Circolari per la clientela

Operazioni di ricarica dei veicoli elettrici - Modalità e termini di invio dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate

1 PREMESSA

Con un comunicato stampa pubblicato il 3.6.2026, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, a partire dalla medesima data, è disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi il servizio *web* che consente ai gestori delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici di censire i propri Server Energia, ossia i dispositivi che consentono di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi delle operazioni di ricarica, effettuate a partire dall'1.1.2026, ai sensi dell'art. 2 co. 1-*ter* del DLgs. 127/2015.

Nel medesimo comunicato sono stati anche individuati i termini per la trasmissione dei dati, con particolare riferimento ai corrispettivi registrati nel periodo transitorio, compreso tra l'1.1.2026 e il 31.5.2026.

Di seguito viene riepilogata la disciplina di cui all'art. 2 co. 1-*ter* del DLgs. 127/2015, soffermandosi sulle modalità e i termini per l'adempimento degli obblighi.

2 QUADRO NORMATIVO

L'art. 2 co. 1-*ter* del DLgs. 127/2015, inserito dall'art. 3 del DLgs. 81/2025, prevede che la memorizzazione e l'invio dei dati dei corrispettivi relativi alla ricarica dei veicoli elettrici, tramite stazioni di ricarica di cui al regolamento UE 13.9.2023 n. 1804, avvengano secondo regole *ad hoc*, che tengano conto delle peculiarità tecniche e regolamentari di tali operazioni.

Tali regole sono state individuate dall'Agenzia delle Entrate con il provv. 12.12.2025 n. 570041, unitamente alle relative specifiche tecniche, successivamente aggiornate il 27.2.2026.

3 SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati a trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le regole specificamente previste dall'art. 2 co. 1-*ter* del DLgs. 127/2015 e dalle relative disposizioni attuative i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica ai sensi del regolamento UE 1804/2023, erogando il servizio al consumatore finale e incassando il relativo corrispettivo.

4 ACCREDITAMENTO E CENSIMENTO DEI DISPOSITIVI

Per poter adempiere gli obblighi di cui all'art. 2 co. 1-*ter* del DLgs. 127/2015, i soggetti passivi devono:

- dotarsi di un Server Energia, ossia di un dispositivo, univocamente identificato e collegato alle singole prese di ricarica, che sia in grado di memorizzare i dati delle operazioni di ricarica, di consolidarli, nonché di inviarli all'Agenzia delle Entrate in modo autentificato e sicuro, nel rispetto di un apposito tracciato;
- effettuare la procedura di accreditamento (come "Gestore Energia") sul portale Fatture e Corrispettivi;
- censire i Server Energia sul medesimo portale (non è richiesto, invece, il censimento delle prese di ricarica).

Secondo quanto reso noto dall'Agenzia delle Entrate, il censimento dei Server Energia è possibile dal 3.6.2026, accedendo all'apposito servizio *web* rilasciato sul portale Fatture e Corrispettivi.

L'adempimento può essere effettuato, direttamente o tramite intermediari, solo successivamente alla registrazione del soggetto passivo come "Gestore energia".

In base alle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2025 n. 570041, il censimento è strettamente correlato alla richiesta del certificato di firma che ciascun Server Energia deve possedere per firmare il *file* dei corrispettivi da trasmettere al "Sistema AE".

Una volta prodotto il certificato, questo viene memorizzato in associazione alla partita IVA del gestore.

Al termine di queste operazioni, il Server Energia risulta un dispositivo censito e attivato in abbinamento alla partita IVA del soggetto passivo.

5 DATI DA MEMORIZZARE E TRASMETTERE

La memorizzazione elettronica dei corrispettivi è obbligatoria per tutte le transazioni effettuate tramite stazioni di ricarica, individuate dall'art. 2 co. 1-ter del DLgs. 127/2015, che non prevedono l'identificazione del cliente (si vedano le specifiche tecniche approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2025 n. 570041).

In particolare, è previsto che, per ciascuna presa di ricarica, il Server Energia riceva e memorizzi una serie di dati tra cui:

- l'identificativo della presa di ricarica;
- la data e l'ora di inizio e fine della ricarica;
- la quantità di energia erogata;
- il corrispettivo addebitato, comprensivo di IVA, con la relativa aliquota;
- i dati di pagamento.

A partire dai dati memorizzati in relazione alla singola presa di ricarica, il Server Energia produrrà un *file* XML che verrà sigillato elettronicamente e trasmesso al sistema dell'Agenzia delle Entrate, garantendone l'origine e l'integrità.

In particolare, il Server dovrà essere in grado di raggruppare i flussi delle operazioni di ricarica e di determinare l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri, escludendo i corrispettivi per i quali è emessa fattura.

I dati rilevati saranno poi messi a disposizione per la consultazione nell'area dedicata del portale Fatture e Corrispettivi.

6 TRASMISSIONE DEI DATI

La trasmissione dei dati delle operazioni di ricarica va effettuata mediante un apposito canale telematico che, secondo quanto reso noto dall'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa 3.6.2026, verrà attivato il 23.6.2026.

Pertanto, a partire da tale data, i soggetti passivi potranno adempiere all'obbligo di trasmissione secondo i termini previsti dal provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2025 n. 570041, vale a dire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Periodo transitorio

Tuttavia, poiché l'obbligo decorre dall'1.1.2026, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che per le operazioni effettuate dall'1.1.2026 al 31.5.2026 (ultimo giorno del mese precedente a quello di attivazione del canale telematico), l'invio deve avvenire entro 45 giorni dalla data di attivazione del canale (cfr. il provv. 12.12.2025 n. 570041).

In particolare, secondo quanto precisato nel citato comunicato stampa, l'invio dei dati dei corrispettivi per le operazioni effettuate tra l'1.1.2026 e il 31.5.2026 dovrà avvenire entro il termine del 6.8.2026.

Per le operazioni effettuate a partire dall'1.6.2026, invece, vale il termine ordinario di trasmissione.

Data di effettuazione delle operazioni di ricarica	Termine di trasmissione dei dati
Dall'1.1.2026 al 31.5.2026	6.8.2026
Dall'1.6.2026	Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni

Si evidenzia che, secondo il calendario stabilito dall'Agenzia delle Entrate, i corrispettivi delle ope-

razioni di ricarica effettuate a giugno 2026 andranno trasmessi entro il 31.7.2026, ossia prima della scadenza del 6.8.2026 riferita ai dati delle operazioni effettuate da gennaio a maggio 2026.

7 CONSERVAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

In base a quanto disposto dal provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2025 n. 570041 (punto 2.1), i soggetti che effettuano le operazioni di ricarica di cui all'art. 2 co. 1-ter del DLgs. 127/2015 sono tenuti a conservare elettronicamente, nel rispetto di quanto previsto dal DM 17.6.2014, le informazioni individuate dalle specifiche tecniche allegate al medesimo provvedimento.

8 REGIME SANZIONATORIO

Per l'omessa o errata memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 co. 1-ter del DLgs. 127/2015, si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 co. 2-bis e dall'art. 11 co. 2-quinquies del DLgs. 471/97.

Violazione	Sanzione	Norma di riferimento
Mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri	70% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, per ciascuna operazione	Art. 6 co. 2-bis del DLgs. 471/97
Omessa o tardiva trasmissione ovvero trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo	100,00 euro per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre. Non si applica l'art. 12 del DLgs. 472/97 (cumulo giuridico)	Art. 11 co. 2-quinquies del DLgs. 471/97